

TI_GERICHTE 42.2008.4 vom 18. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2008.4

FR: TI_GERICHTE 42.2008.4 du 18 juin 2008

IT: TI_GERICHTE 42.2008.4 del 18 giugno 2008

Regeste

L'USSI ha commesso un diniego di giustizia non emanando una decisione formale in relazione alla richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata nel 5/05 dal ricorrente. Trasmissione degli atti all'USSI per l'emissione di una dec. Ist. di AG respinta (proced. gratuita e GP solo quando si è rappr. da avv.)

Erwägungen

E. 1

CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell'autorità (cfr. sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell'autorità o a un'altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.). È ammesso che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure. Considerato da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità l'obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera, Serie A n. 66; cfr., pure, B. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p. 171s. e M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed. CFP, ad art. 45 n. 2). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.7. In caso di accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l'istanza di ricorso invita l'autorità competente a compiere l'atto omesso e a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.8. Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che, nonostante RI 1 abbia inoltrato una richiesta di prestazioni assistenziali nel maggio 2005 e abbia pure, nel corso dei mesi di ottobre e dicembre 2005, sollecitato l'evasione della sua pratica (cfr. doc. 116, 114, B5, B6), l'USSI non ha mai emesso una decisione formale al riguardo. L'amministrazione ha ammesso tale circostanza, pur sottolineando - benché impossibilitata a provarlo - che è comunque stato comunicato al ricorrente il rifiuto della prestazione in oggetto (cfr. doc. VII; XI). L'insorgente, dal canto suo, ha negato di avere ricevuto un avviso in tal senso (cfr. doc. IX). In proposito è utile rilevare che l'autorità adita è tenuta a fornire una risposta che espliciti la sua posizione in maniera motivata (cfr. M. Hottelier, op. cit., pag. 810). Nella concreta evenienza l'amministrazione, come visto, ha omesso di emanare un provvedimento formale motivato con indicazione dei rimedi giuridici. Il fatto che la famiglia _____, nel mese di ottobre 2005, sia stata posta al beneficio di indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. XI, XII) è ininfluente. In effetti è vero che il calcolo dell'importo delle stesse viene effettuato facendo riferimento ai parametri Laps e che si tiene conto delle spese e dei redditi di tutti i membri della famiglia (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e Laps; art. 10,11 L-rilocc; STCA 42.1005.8 del 6 marzo 2006). E' altrettanto vero, però, che l'autorità competente a decidere in merito alle indennità straordinarie di disoccupazione non è l'USSI, bensì l'Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b Reg.L-rilocc) e che, in casu, queste ultime prestazioni sono state assegnate solo da ottobre 2005 (cfr. doc. XI; XII), mentre l'aiuto sociale è stato richiesto già nel maggio 2005 (cfr. doc. 114, 116). In esito alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Al momento della presentazione dell'istanza sub giudice erano infatti trascorsi circa due anni e 8 mesi (maggio 2005-febbraio 2008) e l'amministrazione non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza afferente al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale. Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi all'amministrazione per l'emissione di una decisione formale contro la quale l'insorgente potrà eventualmente inoltrare un reclamo e, se del caso, un

ricorso al TCA sulle questioni di merito. 2.9. Con il ricorso RI 1 ha chiesto di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I). Per quanto riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che, indipendentemente dall'esito della vertenza, secondo l'art. 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita. Il ricorrente, perciò, non deve assumersi alcuna spesa giudiziaria. Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo a un ricorrente, rappresentato da un avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). In concreto, non essendo l'insorgente rappresentato, il gratuito patrocinio non può in ogni caso entrare in considerazione. Il ricorrente, anche se vincente in causa, non adempie, poi, i requisiti per riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto a un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta (causa complessa, interessi in gioco importanti, lavoro svolto che ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e sforzi profusi ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.